



COMUNE DI LADISPOLI
Provincia di Roma

Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria.
(Approvato con delibera di C.C. n. 88 del 21.12.2009)

Il presente regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza Onoraria a cittadini, viventi o alla memoria, riconosciuti meritevoli, senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione perchè si sono particolarmente distinti negli ambiti e nelle attività di cui al successivo art. 2.

Art. 2

Il Comune di Ladispoli adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria". Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport oppure in iniziative di carattere sociale e/o assistenziale nonché in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni con riflessi diretti sulla comunità di Ladispoli o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

Art. 3

La Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati – con arrotondamento per eccesso all'unità – e deve contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.

La Cittadinanza Onoraria è conferita dal Sindaco, o suo delegato, nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria o nell'ambito di una manifestazione istituzionale.

La Cittadinanza Onoraria viene conferita personalmente mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del comune di persone, anche straniere, che si siano particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 2.

La cerimonia del conferimento è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza, che è invitata.

La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a cittadini non italiani il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli affari esteri.

Art. 4

La proposta di attribuzione della Cittadinanza Onoraria, per poter essere validamente sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale, può essere avanzata dal Sindaco, dalla Giunta Comunale o da almeno 1/3 dei consiglieri comunale assegnati (con arrotondamento per l'eccesso all'unità).

La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza Onoraria può anche essere avanzata da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione o singolo cittadino mediante trasmissione della stessa al Presidente.

La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza Onoraria può anche essere avanzata da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione o singolo cittadino mediante trasmissione della stessa al Presidente del Consiglio, il quale ne darà notizia ai consiglieri comunali in sede di Conferenza dei capigruppo consiliari.

Art.5

E' istituito presso il Servizio Organi Istituzionali l'Albo dei Cittadini Onorari di Ladispoli, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".

L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione, a pena di decadenza.

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici dei beneficiari e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza.

Art.6

La Cittadinanza Onoraria può essere revocata dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 del consiglieri assegnati, qualora la persona insignita di benemeranza civica si renda colpevole di fatti tali da far venire meno le motivazione che ne hanno suffragato il conferimento.

La revoca della concessione deve essere annotata nell'Albo di cui all'art. 5.

Art.7

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art.8

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono a carico del bilancio comunale.

Art.9

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo del Comune per la durata di quindici giorni.